

## ALLEGATO 1

### REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE SOCIALE INDIVIDUALIZZATA A FAVORE DI PERSONE FISICHE E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI INDIGENZA

#### APPROVAZIONE DELLE SOGLIE PREVISTE PER I REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ, VALUTAZIONE ECONOMICA E DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO

#### PROGETTUALITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI INCLUSIONE SOCIALE

##### **A. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA VALUTAZIONE ECONOMICA**

1. Soglia **ISEE** di accesso: **€ 8.000,00**;
2. Soglia di accesso in relazione al **PATRIMONIO MOBILIARE**: il valore del patrimonio mobiliare, dichiarato nell'attestazione ISEE, deve essere inferiore o uguale alla soglia delle detrazioni previste per lo stesso.  
(patrimonio mobiliare del nucleo – detrazione patrimonio mobiliare = 0)

##### **B. VALUTAZIONE ECONOMICA**

**VALORE MINIMO VITALE INDIVIDUALE MENSILE**: ammonta al doppio dell'assegno sociale mensile<sup>1</sup>. Il **MINIMO VITALE INDIVIDUALE MENSILE**, per l'anno **2024**, è pari ad **€ 1.068,80**.

La misura dell'assegno sociale, che per l'anno 2024, è pari ad € 534,40, verrà aggiornata annualmente in base all'adeguamento previsto da INPS.

Come previsto dall'art 10 comma 3 e 4 del Regolamento per l'attivazione di contributi di assistenza economica nell'ambito della progettazione sociale individualizzata a favore di persone fisiche e nuclei familiari in condizione di indigenza, il MINIMO VITALE INDIVIDUALE MENSILE verrà rapportato su base annua e alla scala di equivalenza prevista nella certificazione ISEE.

##### **C. DEFINIZIONE ENTITÀ CONTRIBUTO ANNUO EROGABILE ENTRO IL LIMITE DEL MINIMO VITALE**

<b>FASCE ISEE</b>	<b>IMPORTO MASSIMO CONTRIBUTO ECONOMICO INDIVIDUALE</b>
€ 0 ,00 - € 1.500,00	1.761,45 €
€ 1.500,01 - € 3.000,00	1.509,81 €
€ 3.000,01 - € 4.500,00	1.258,18 €
€ 4.500,01 - € 6.000,00	1.006,54 €
€ 6.000,01 - € 7.500,00	754,91 €
€ 7.500,01 - € 8.000,00	503,27 €

L'importo massimo del contributo economico/beneficio annuo erogabile a sostegno della capacità economica effettiva dell'intero nucleo familiare dovrà essere calcolato moltiplicando l'importo massimo del contributo economico individuale per il valore della scala di equivalenza previsto nell'attestazione ISEE.

<sup>1</sup> Il valore del minimo vitale individuale mensile viene definito in base al limite di impignorabilità stabilito dalla Legge n.142 del 21 settembre 2022, in conversione con il Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (Decreto Aiuti bis): l'ammontare del minimo vitale, corrispondente alla quota sotto il quale per esigenze vitali non si possono pignorare le pensioni, è pari al doppio della misura mensile dell'assegno sociale, con un minimo di € 1.000,00.

## CONTRIBUTI STRAORDINARI

### **A. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA VALUTAZIONE ECONOMICA**

1. Soglia **ISEE** di accesso: **€ 14.000,00**;
2. Soglia di accesso in relazione al **PATRIMONIO MOBILIARE**: il valore del patrimonio mobiliare, dichiarato nell'attestazione ISEE, deve essere inferiore o uguale alla soglia delle detrazioni previste per lo stesso.  
(patrimonio mobiliare del nucleo – detrazione patrimonio mobiliare = 0)

### **B. VALUTAZIONE ECONOMICA**

**VALORE MINIMO VITALE INDIVIDUALE MENSILE**: ammonta al doppio dell'assegno sociale mensile<sup>2</sup>. Il **MINIMO VITALE INDIVIDUALE MENSILE**, per l'anno **2024**, è pari ad **€1.068,80**.

La misura dell'assegno sociale, che per l'anno 2024, è pari ad € 534,40, verrà aggiornata annualmente in base all'adeguamento previsto da INPS.

Come previsto dall'art 10 comma 3 e 4 del Regolamento per l'attivazione di contributi di assistenza economica nell'ambito della progettazione sociale individualizzata a favore di persone fisiche e nuclei familiari in condizione di indigenza, il MINIMO VITALE INDIVIDUALE MENSILE verrà rapportato su base annua e alla scala di equivalenza prevista nella certificazione ISEE.

### **C. DEFINIZIONE ENTITÀ CONTRIBUTO UNA TANTUM**

<b>FASCE ISEE</b>	<b>IMPORTO MASSIMO CONTRIBUTO ECONOMICO</b>
0 ,00 - 1.500,00	2.767,99 €
1.500,01 - 3.000,00	2.516,35 €
3.000,01 - 4.500,00	2.264,72 €
4.500,01 - 6.000,00	2.013,08 €
6.000,01 - 7.500,00	1.761,45 €
7.500,01 - 8.000,00	1.509,81 €
8.000,01 - 9.500,00	1.258,18 €
9.500,01 - 11.000,00	1.006,54 €
11.000,01 - 12.500,00	754,91 €
12.500,01 - 14.000,00	503,27 €

---

<sup>2</sup> Il valore del minimo vitale individuale mensile viene definito in base al limite di impignorabilità stabilito dalla Legge n.142 del 21 settembre 2022, in conversione con il Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (Decreto Aiuti bis): l'ammontare del minimo vitale, corrispondente alla quota sotto il quale per esigenze vitali non si possono pignorare le pensioni, è pari al doppio della misura mensile dell'assegno sociale, con un minimo di € 1.000,00.

## PROGETTUALITA' PER LA GRAVE EMERGENZA ABITATIVA

### A. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA VALUTAZIONE ECONOMICA

3. Soglia **ISEE** di accesso: **€ 10.000,00**;

B. Soglia di accesso in relazione al **PATRIMONIO MOBILIARE**: il valore del patrimonio mobiliare, dichiarato nell'attestazione ISEE, deve essere inferiore o uguale alla soglia delle detrazioni previste per lo stesso.

(patrimonio mobiliare del nucleo - detrazione patrimonio mobiliare = 0)

### B. VALUTAZIONE ECONOMICA

**VALORE MINIMO VITALE INDIVIDUALE MENSILE**: ammonta al valore dell'assegno sociale<sup>3</sup>.

La misura dell'assegno sociale, che per l'anno 2024 è pari ad **€ 534,40**, verrà aggiornata annualmente in base all'adeguamento previsto da INPS.

### C. DEFINIZIONE ENTITÀ COMPARTECIPAZIONE ANNUA DEL NUCLEO FAMILIARE ALLE SPESE DI COLLOCAMENTO IN SOLUZIONE DI ABITARE TEMPORANEO

FASCE ISEE	PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE ANNUA DEL NUCLEO FAMILIARE
0 ,00 - 1.500,00	0,00%
1.500,01 - 3.000,00	10,00%
3.000,01 - 4.500,00	20,00%
4.500,01 - 6.000,00	30,00%
6.000,01 - 7.500,00	40,00%
7.500,01 - 8.000,00	50,00%
8000,01 - 9500	60,00%
9.5000,01 - 10.000,00	70,00%

La percentuale è da applicare alla eventuale differenza positiva tra la capacità economica effettiva e il minimo vitale.

<sup>3</sup> Il valore del minimo vitale individuale mensile viene ridimensionato rispetto alle Progettualità di Sostegno Economico e di Inclusione sociale, in quanto l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei progetti per la grave emergenza abitativa, assume direttamente gli oneri per il collocamento in soluzioni di abitare temporaneo lasciando in capo al nucleo familiare le sole spese alimentari.